



Regione Lombardia

REGISTRO REGIONALE  
PERSONE GIURIDICHE  
N° D'ORDINE ..... 2109  
DATA 22 DIC. 2004

DECRETO N°

023152

Del

22 DIC. 2004

Presidenza

*Oggetto*

ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DENOMINATA "CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BERGAMO", IN BREVE "C.U.S. BERGAMO", CON SEDE IN BERGAMO - VIA SALVECCHIO N. 19.

Il presente decreto è in copia conforme all'originale e si compone di n. ..2..... fogli.

Il funzionario delegato

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine  
di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati,  
parte integrante.



---

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA****VISTI:**

- l'art. 14 del Codice Civile;
- l'art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
- il Regolamento Regionale 2 aprile 2001, n. 2, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 6.04.2001 - 1° supplemento ordinario al n. 14 ed avente ad oggetto "Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
- l'art. 1, comma 2, del Regolamento Regionale, ai sensi del quale "le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materia attribuite alla competenza della Regione Lombardia e le cui finalità statutarie si esauriscono nel territorio lombardo, acquistano la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro;
- la D.G.R. 16 marzo 2001, n. 3794, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del Registro Regionale delle Persone Giuridiche;

**VISTA** l'istanza pervenuta in data 03.11.2004, con la quale il legale rappresentante dell'Associazione sportiva dilettantistica denominata "Centro Universitario Sportivo Bergamo", in breve "C.U.S. Bergamo", con sede in Bergamo - Via Salvecchio n. 19, a ciò autorizzato con deliberazione assembleare 03.04.2003, chiede al Presidente della Regione Lombardia il riconoscimento giuridico;

**PRESO ATTO:**

- che l'Associazione sportiva dilettantistica denominata "Centro Universitario Sportivo Bergamo", in breve "C.U.S. Bergamo", con sede in Bergamo - Via Salvecchio n. 19, è stata costituita come Ente Periferico del C.U.S.I. dal Comitato Centrale dell'Ente con delibera 2 ottobre 1971, così come specificato nell'atto modificativo di statuto 9.12.2004, Rep. n. 127631, Racc. n. 30467, a rogito del dott. Adriano Sella, Notaio in Bergamo, depositato, per la registrazione, a Bergamo in data 15.12.2004;
- dello statuto dell'ente, composto da n. 24 articoli, risultante dal verbale di assemblea straordinaria 3.04.2003, Rep. 124816, Rep. 28533, a rogito del dott.



Adriano Sella, Notaio in Bergamo, registrato a Bergamo in data 9.04.2003 al n. 3258 Serie 1<sup>^</sup>, come da ultimo adeguato con atto modificativo 9.12.2004 sopra richiamato:

- che l'istituzione di cui trattasi ha per scopo *"la pratica, la diffusione ed il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività sportiva universitaria"* nell'esclusivo ambito territoriale della Regione Lombardia, come più diffusamente specificato all'art. 2 dello statuto;
- che il patrimonio iniziale dell'erigenda istituzione è costituito dall'unità immobiliare sita in Bergamo, Via Colleoni n. 16, del valore di Euro 90.000,00 (novantamilavir-golazerozero), come si evince dalla perizia di stima, redatta dall'ing. Luigi Pezzoli, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bergamo al n. 1256, asseverata con giuramento il 23.09.2004;
- del parere positivo della Direzione Generale Giovani, Sport e Pari Opportunità, Prot. n. N1.2004.0011885 del 19.11.2004;

**CONSIDERATO** che la consistenza patrimoniale sia attuale che potenziale dell'istituzione è tale da garantire anche nei confronti dei terzi la sua idoneità ad assumere obbligazioni ed a conseguire il raggiungimento degli scopi istituzionali;

**RITENUTO** che risultano soddisfatte le condizioni previste da norme di legge e di regolamento per il riconoscimento giuridico dell'associazione;

#### DECRETA

- di iscrivere, ai sensi degli articoli 1 e 3 del Regolamento Regionale n. 2 del 6 aprile 2001, nel Registro delle Persone giuridiche private l'Associazione sportiva dilettantistica denominata "Centro Universitario Sportivo Bergamo", in breve "C.U.S. Bergamo", con sede in Bergamo - Via Salvecchio n. 19, e di approvarne lo statuto, nel testo allegato al Verbale di assemblea straordinaria 3.04.2003, Rep. 124816, Rep. 28533, a rogito del dott. Adriano Sella, Notaio in Bergamo, registrato a Bergamo in data 9.04.2003 al n. 3258 Serie 1<sup>^</sup>, come da ultimo adeguato con atto modificativo 9.12.2004, Rep. n. 127631, Racc. n. 30467, sempre a rogito del dott. Adriano Sella, Notaio in Bergamo, depositato, per la registrazione, a Bergamo in data 15.12.2004, parte integrante del presente provvedimento;
- di comunicare il presente atto alla Camera di Commercio competente per territorio, per gli adempimenti di competenza;



003152

Regione Lombardia

22 DIC. 2004

---

- di notificare il presente atto all'associazione.

IL PRESIDENTE  
Roberto Formigoni



# Regione Lombardia

DECRETO N°

7016

Del

14/07/2010

Identificativo Atto n. 180

## DIREZIONE GENERALE SPORT E GIOVANI

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BERGAMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (C.U.S. BERGAMO A.S.D.)" CON SEDE IN BERGAMO VIA SALVECCHIO NR. 19, ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE E PRIVATE AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 11 COMMA 1. DEL REGOLAMENTO REGIONALE NR. 2/2001.



### REGIONE LOMBARDIA

Direzione Generale Sport e Giovani

Visto l'art. 14 della Legge 4.3.1988 n. 15

lo sottoscritto Dirigente Funzionario *Gesilde Giacomello* che ha prestato servizio con la qualifica di n. *15* .....loggi e con l'originale depositato agli atti.

Milano *14/07/2010*

Il funzionario incaricato

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

### VISTI :

- l'articolo 14 e seguenti del codice civile, riguardanti le norme che regolano l'organizzazione ed il funzionamento di associazioni e fondazioni;
- l'art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che delega alle Regioni, a far tempo dall'1 gennaio 1978, l'esercizio delle funzioni concernenti le persone giuridiche di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, del Codice Civile;
- gli articoli 2 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 "*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)*", in base ai quali le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo delle persone giuridiche private, che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione, sono approvate mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso ogni Regione;
- il Regolamento Regionale 2 aprile 2001, n. 2 "*Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361*", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 6.04.2001 – 1° supplemento ordinario al n. 14;
- la D.G.R. 16 marzo 2001, n. 3794, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento della gestione del Registro di cui sopra alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Regione Lombardia;

**CONSIDERATO** che l'Associazione denominata "*Centro Universitario Sportivo Bergamo Associazione Sportiva Dilettantistica ( C.U.S. Bergamo A.S.D.)*" con sede in Bergamo, via Salvecchio n. 19, ha acquisito la personalità giuridica di diritto privato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 23152 del 22.12.2004 e risulta iscritta al n. 2109 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Lombardia;



## Regione Lombardia

---

**VISTA** la deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci verbalizzata con atto pubblico del 28.04.2009, Rep. n. 132291 / Race. n. 13865, a rogito del dr. Leonardo Ferrara, notaio in Bergamo, registrato all'Agenzia delle entrate – Bergamo I in data 07.05.2009 al n. 6750/SIT, con la quale l'organo di amministrazione ha determinato di procedere all'approvazione del nuovo statuto;

**PRESO ATTO:**

- dell'istanza pervenuta in data 21.05.2009, con la quale il legale rappresentante dell'associazione in oggetto ha chiesto al Presidente della Giunta Regionale l'approvazione delle modifiche statutarie apportate dall'ente, in esecuzione della deliberazione sopra richiamata;
- degli atti e dei relativi documenti prodotti a corredo della domanda, tra i quali lo schema del nuovo statuto proposto per il governo dell'istituzione, composto da n. 25 articoli ed approvato dall'Assemblea straordinaria con deliberazione 28.04.2009 in premessa richiamata;
- della nota Prot. N. 2009.0006441 del 23.06.2009, con cui la Direzione Generale Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza ha chiesto chiarimenti e/o elementi integrativi per il completamento e la regolarizzazione della domanda;
- della comunicazione dell'ente, pervenuta in data 17.11.2009, ad evasione di quanto richiesto;

**RILEVATO** che l'adozione del nuovo statuto nasce dall'esigenza di rendere più funzionale lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, mediante un adeguamento prevalentemente dell'assetto organizzativo;

**PRESO ATTO** dell'istruttoria realizzata dalla competente Direzione Generale, che ha riscontrato la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per procedere all'approvazione statutaria di cui trattasi;

**RITENUTO**, quindi, che ricorrono le condizioni previste da norme di legge e di regolamento per l'approvazione del nuovo statuto dell'associazione in oggetto;

### **D E C R E T A**

1. di approvare le modifiche apportate allo statuto dell'Associazione denominata "*Centro Universitario Sportivo Bergamo Associazione Sportiva Dilettantistica (C.U.S. Bergamo A.S.D.)*" con sede in Bergamo, via Salvecchio n. 19, assunto con deliberazione



## Regione Lombardia

---

dell'Assemblea straordinaria dei soci verbalizzata con atto pubblico del 28.04.2009, Rep. n. 132291 / Racc. n. 13865, a rogito del dr. Leonardo Ferrara, notaio in Bergamo, registrato all'Agenzia delle entrate - Bergamo I in data 07.05.2009 al n. 6750/SIT, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (all.A)

2. di disporre ai sensi degli artt. 4 e 11, comma 1, del Regolamento regionale di istituzione del registro delle persone giuridiche private n. 2 del 2001, l'iscrizione del nuovo statuto dell'associazione in oggetto nel registro regionale delle persone giuridiche private
3. di trasmettere il presente atto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo per gli adempimenti di pertinenza
4. di notificare il presente decreto all'associazione in oggetto

**IL PRESIDENTE**

**Roberto Formigoni**



## **CUS BERGAMO ASD**

### **STATUTO**

#### **TITOLO I - NATURA E SCOPI**

##### **Articolo 1 - Definizione**

1. È costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata Centro Universitario Sportivo BERGAMO Associazione Sportiva Dilettantistica (C.U.S. BERGAMO A.S.D.). Il C.U.S. BERGAMO è un Ente Sportivo Universitario, con sede in Bergamo, che aderisce alla federazione nazionale denominata Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) che, a sua volta, è aderente alla F.I.S.U. (Fédération Internationale du Sport Universitaire), di cui è membro fondatore, ed all'E.U.S.A. (European University Sport Association).
2. Il CUS BERGAMO è associazione che realizza le finalità istituzionali proprie e del CUSI, cui aderisce, con operatività limitata alla Regione Lombardia, e partecipa alle attività nell'ambito locale, nazionale ed internazionale, ai fini delle L. 28 giugno 1977, n. 394, art. 2 lett. b), L. 3 agosto 1985, n. 429, art. 1 comma 3, L. 19 novembre 1990, n. 341, art. 6 lett. c), L. 2 dicembre 1991, n. 390, art. 12 lett. d), lett. g) e successive modificazioni.
3. Il CUS BERGAMO attua le sue finalità istituzionali nell'ambito dell'aggregazione universitaria dell'Università degli Studi di Bergamo direttamente e, ferma restando la sua autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa e patrimoniale, aderendo al CUSI.
4. Il CUS BERGAMO sin dal 1971 organo periferico del CUSI, persona giuridica riconosciuta a norma del D.P.R. 30 aprile 1968 n. 770 nonché Ente Nazionale di Promozione Sportiva Universitaria riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ai sensi dell'art. 27 comma 2 dello Statuto del CONI, ne rappresenta la

continuità, come Ente associativo federato, nel pieno rispetto dello Statuto del CUSI.

5. Il CUS BERGAMO considera l'esperienza dello sport universitario integrativa di quella maturata nel ciclo dell'istruzione secondaria ed extrascolastica, come momento di educazione, crescita, impegno ed aggregazione sociale, conformando la sua azione ai valori umani e civili al servizio delle persone e del territorio, nonché quale componente essenziale delle attività culturali, formative e di tempo libero in ambito universitario, che investono l'intero corso della vita.
6. Il CUS BERGAMO si conforma allo Statuto del CUSI e ne accetta le norme ed i diritti e doveri da esso discendenti.
7. Il CUS BERGAMO si vincola a non svolgere attività incompatibile con lo Statuto del CUSI e con le sue finalità.

## **Articolo 2 - Finalità**

1. Sono finalità del CUS BERGAMO:

- a) la pratica, la diffusione ed il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività sportiva universitaria, nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche;
- b) l'organizzazione, nell'ambito territoriale regionale, di manifestazioni sportive a carattere locale, nazionale ed internazionale e la relativa partecipazione, nell'ambito del CONI, della FISU, delle Federazioni Sportive Nazionali e di altri Enti, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 4;
- c) la valorizzazione dello sport, collaborando con le famiglie, le istituzioni e le strutture scolastiche ed educative, quale diritto sociale riconosciuto che impone l'istituzione e l'incremento dei servizi relativi, a favore degli studenti, universitari e non, avuto riguardo ai portatori di handicap, nonché del personale docente e non docente delle università;
- d) lo sviluppo e l'attuazione di incontri, manifestazioni e attività sportive, anche non competitive, di corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici, dirigenti e studenti, di centri di formazione motoria e sportiva, nel settore dello sport per tutti e del tempo

libero, d'intesa con le università nel cui ambito opera e in conformità con le leggi vigenti, anche in raccordo con le facoltà e i corsi di laurea di scienze motorie, gli enti locali nonché gli enti operanti nei campi di interesse della Federazione;

e) il finanziamento, la partecipazione e lo svolgimento, a livello locale e non, di progetti e di programmi di ricerca e di formazione nelle discipline attinenti lo sport, da effettuarsi d'intesa con l'università di riferimento, in proprio o presso istituzioni sia pubbliche che private di ricerca, nazionali ed estere, nell'ottica della interdisciplinarietà formativa e della integrazione scuola-università all'interno di un processo di formazione aperto e continuo, anche per il tramite della cultura sportiva;

f) l'implementazione sostenibile di studi, assegni, borse, contratti di tirocinio o di formazione, dottorati di ricerca e sostegni equivalenti, nell'ambito delle discipline afferenti alle attività motorie ed, in genere sportive, di tipo educativo, scolastiche, universitarie, d'intesa, rispettivamente, con le singole università di riferimento;

g) la diffusione di attività culturali ed editoriali, anche a mezzo di apposito centro studi ovvero di organismi similari;

h) l'attuazione di attività ed azioni di promozione sociale, civile, culturale, di ricerca etica, a favore dei propri associati o di terzi partecipanti, utilizzando lo sport, nonché i principi etici che lo animano, quale elemento propulsore delle iniziative di utilità sociale.

2. Nel perseguimento delle proprie finalità può inoltre:

a) acquisire, condurre in locazione e/o gestire strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, in proprietà o affidati in gestione dall'università ovvero da enti pubblici o privati;

b) svolgere iniziative socio-culturali ed attività di tempo libero e ricreative in favore dei soci, degli associati e dei partecipanti tesserati;

c) promuovere lo sviluppo sportivo e la formazione professionale, individuale e collettiva, nell'insegnamento e nella partecipazione alla vita universitaria con iniziative

qualificate, temi e programmi scientifici e culturali per docenti, discenti ed operatori universitari e scolastici e, più in generale, per la società civile attenta alle problematiche universitarie e sportive;

d) effettuare ogni altra attività, anche commerciale, connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, così come consentita agli enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti;

e) costituire e detenere quote di società e partecipare ad enti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per svolgere attività strettamente connesse con i suoi fini istituzionali.

### **Articolo 3 - Natura**

1. Il CUS BERGAMO è aconfessionale, apartitico e non ha scopo di lucro.
2. Il CUS BERGAMO ha propria autonomia organizzativa, finanziaria, patrimoniale ed amministrativa, con disciplina uniforme del rapporto associativo dei soci e con divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione ed all'atto dell'eventuale liquidazione, salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 dello Statuto del CUSI.
3. Il CUS BERGAMO può richiedere il riconoscimento della personalità giuridica, in conformità alla normativa vigente.
4. L'adesione del CUS BERGAMO al CUSI comporta il suo riconoscimento ai fini sportivi.
5. Il CUS BERGAMO accetta le norme e le direttive del CONI nonché gli Statuti e i Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, alle quali aderisce tramite affiliazione, recependo ed integrando con regolamenti interni le specifiche norme che fossero richieste dalle singole Federazioni, purché non in contrasto con lo Statuto e i Regolamenti del CUSI.

### **Articolo 4 - Durata**

1. La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di recesso o di esclusione dal CUSI,

l'Associazione decade dal diritto di utilizzare la denominazione Centro Universitario Sportivo (CUS) o altra denominazione simile, affine o comunque idonea ad ingenerare confusione con quelle Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) o Centro Universitario Sportivo (CUS)

#### **Articolo 5 - Modalità di adesione al CUSI**

1. Il CUS BERGAMO, già organo associativo del CUSI, con l'approvazione del presente statuto è socio - federato del CUSI, ai sensi degli artt. 7 e 41 comma 2 dello Statuto del CUSI, fatti salvi gli adempimenti previsti dal successivo art. 24.
2. Il CUS BERGAMO accetta, ad ogni effetto, per sé e per i propri soci ed associati, lo Statuto, i regolamenti e tutte le delibere e le disposizioni dei competenti organi del CUSI, ivi compresi gli artt. 25 lettera m), 29 e 34 dello Statuto del CUSI e si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla sua qualità di socio e federato, stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti CUSI e dai suoi atti deliberativi e regolamentari.
3. Il CUS BERGAMO acquisisce diritti, doveri e prerogative previsti dallo Statuto del CUSI e conseguentemente:
  - a) si obbliga a far osservare ai propri associati lo Statuto ed i regolamenti del CUSI ed ogni suo atto deliberativo;
  - b) si obbliga a versare all'atto dell'adesione e, successivamente ogni anno, la quota annuale di affiliazione, come determinata dal Consiglio Federale del CUSI.

#### **Articolo 6 - Strutture organizzative**

1. Il CUS BERGAMO struttura la sua organizzazione sportiva in articolazioni interne o periferiche.
2. Le articolazioni interne o periferiche, ai soli fini dell'attività sportiva, possono assumere denominazioni distintive, autorizzate dal Consiglio Direttivo del CUS BERGAMO, fermo restando l'autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale del singolo CUS, aderente al CUSI.

3. Una diversa modalità di aggregazione universitaria, interuniversitaria e consortile dovrà preventivamente essere autorizzata dall'Assemblea Federale del CUSI, ai sensi dell'art. 6 comma 3 dello Statuto del CUSI.

## **TITOLO II - I Soci**

### **Articolo 7 - Soci del CUS BERGAMO**

1. Sono soci del CUS BERGAMO le persone fisiche associate e divenute tali a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione. I soci si dividono in effettivi ed anziani, godono tutti degli stessi diritti, sono soggetti agli stessi obblighi e partecipano, con identiche modalità, all'attività espletata dal CUS BERGAMO.
2. Sono soci effettivi tutti gli studenti regolarmente iscritti ad una Università od Istituto Superiore Universitario avente sede legale nella città, sede del CUS BERGAMO, fatto salvo specificatamente quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 15 dello Statuto del CUSI, che svolgano effettiva e particolare attività sportiva per il CUS BERGAMO.
3. Sono soci anziani tutti i soci che, avendo cessato di appartenere alla categoria di soci effettivi, facciano richiesta di transitare in tale categoria entro l'anno successivo all'anzidetta cessazione.
4. Per divenire socio effettivo od anziano, gli interessati dovranno presentare domanda secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente statuto.
5. L'ammissione è deliberata dall'organo amministrativo a maggioranza, previo esame della richiesta e della eventuale documentazione.
6. La qualità di socio viene acquisita previo versamento della quota associativa e viene annotata in apposito registro dei soci.
7. È fatto divieto, per l'acquisizione della qualità di socio, di individuare requisiti e procedure diverse da quelle prescritte dallo Statuto del CUSI o di prevedere ulteriori categorie di soci.

### **Articolo 8 - Esclusione - recesso - decadenza**

1. L'inadempimento da parte dei soci agli obblighi derivanti dal presente Statuto e l'inosservanza dei regolamenti sono causa di esclusione di diritto dal CUS BERGAMO. L'esclusione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo. La decisione di esclusione di un socio ha effetto immediato ed il provvedimento dovrà, a cura del Presidente del CUS BERGAMO, essere notificato all'interessato, a mezzo lettera raccomandata A.R. ed essere annotato nel registro soci. Il provvedimento può essere impugnato davanti all'Assemblea dei soci del CUS BERGAMO.
2. Il recesso del socio ha effetto dalla comunicazione al Consiglio Direttivo del CUS BERGAMO.
3. Decade dalla qualifica di socio: chi non versa per due anni consecutivi le quote associative, chi perde lo status di studente universitario senza acquisire la qualifica di socio anziano.

### **TITOLO III - I Tesserati**

#### **Articolo 9 - Definizione**

1. Tutti coloro che, secondo le finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto e dell'art. 16 dello Statuto del CUSI, nell'ambito delle iniziative e dei programmi di diffusione della pratica sportiva, nelle istituzioni universitarie e scolastiche, partecipano alle attività di promozione e propaganda organizzate dal CUS BERGAMO, sotto l'egida della Federazione, vengono tesserati al CUSI, sempre che rispettino le norme dello Statuto del medesimo.
2. Gli interessati devono fare richiesta di tesseramento al CUS BERGAMO che provvede ad effettuare il relativo tesseramento al CUSI.
3. Ai partecipanti, tesserati al CUSI, vengono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 16 dello Statuto del CUSI.

#### **Articolo 10 - Doveri dei Tesserati**

1. I partecipanti, tesserati al CUSI, hanno il dovere di attenersi alle disposizioni emanate

dal CUSI, anche tramite i CUS locali.

2. Il tesseramento al CUSI deve essere rinnovato, a pena di decadenza, all'inizio di ogni anno di attività, secondo le modalità fissate dal Consiglio Federale del CUSI.

## **TITOLO IV - Organi**

### **Articolo 11 - Organi del CUS BERGAMO**

1. Sono organi del CUS BERGAMO:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori.

### **Articolo 12 - Norme in tema di Assemblea**

1. L'Assemblea è organo deliberativo del CUS BERGAMO ed è composta dai soci effettivi ed anziani, risultanti dal libro soci, in regola con i pagamenti della quota associativa annuale.
2. L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Federale del CUSI, su iniziativa del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'ordine del giorno da pubblicarsi, almeno 15 giorni prima della data stabilita, sull'albo degli affissi dell'Università degli Studi di Bergamo.
3. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria con le stesse modalità previste per l'ordinaria ogni volta che se ne ravvisi la necessità, su iniziativa del Consiglio Direttivo o del Presidente o con richiesta motivata di almeno un decimo dei soci del CUS BERGAMO.
4. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti; l'Assemblea costituita delibera a maggioranza semplice dei soci presenti.



5. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Nel caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea dei soci è validamente costituita e delibera ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile.

### **Articolo 13 - L'Assemblea Ordinaria**

1. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria del CUS BERGAMO:
  - a) l'elezione del Presidente del CUS BERGAMO;
  - b) l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero, e del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - c) l'approvazione dell'indirizzo programmatico delle attività proposte dall'Organo Amministrativo per l'esercizio successivo;
  - d) la determinazione della quota annuale di iscrizione;
  - e) l'esame e l'approvazione della relazione tecnico-finanziaria annuale e del relativo conto consuntivo;
  - f) l'esame di ogni altro eventuale oggetto inerente la gestione dell'associazione riservato dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza o sottoposto al suo esame dall'organo amministrativo.
2. L'elezione del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti avviene con votazione segreta.

### **Articolo 14 - L'Assemblea Straordinaria**

1. L'Assemblea, in sede straordinaria, è competente a deliberare sulle seguenti materie:
  - a) modifiche allo statuto;
  - b) scioglimento anticipato della associazione e devoluzione del relativo patrimonio;
  - c) nomina e determinazione dei poteri dei liquidatori;
  - d) altre materie riservate per legge alla sua competenza.

### **Articolo 15 - Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto tra i soci del CUS BERGAMO.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale, dirige l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente Vicario.

### **Articolo 16 - Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del CUS BERGAMO ed è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per il conseguimento dei fini dell'associazione.
2. Consiglio Direttivo è competente in particolare a:
  - a) nominare nel suo seno uno o più Vicepresidenti, designando il Vicepresidente Vicario e il Tesoriere nel corso della sua prima riunione;
  - b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci, sulla loro esclusione e sull'applicazione delle sanzioni;
  - c) convocare le assemblee dei soci;
  - d) approvare gli eventuali regolamenti interni;
  - e) nominare i delegati che rappresentano il CUS BERGAMO alle assemblee federali;
  - f) approvare il bilancio preventivo;
  - g) approvare la relazione tecnico-morale sull'attività svolta da sottoporre all'Assemblea;
  - h) redigere il conto consuntivo da sottoporre al Collegio dei Revisori ed all'Assemblea;
  - i) programmare, realizzare e gestire l'attività sportiva ed istituzionale;
  - j) promuovere le azioni giudiziarie a tutela dell'ente o resistervi;
  - k) cooptare i rappresentanti nominati dal Rettore che integrano il Consiglio secondo le indicazioni del successivo comma 5;I provvedere a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria che non siano tassativamente riservati alla competenza dell'Assemblea ai sensi degli artt. 13 e 14 del

presente statuto.

3. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero variabile di membri, che sarà stabilito dall'Assemblea Ordinaria, nel rispetto del tetto minimo di 5 e massimo di 15, compresi il Presidente ed i rappresentanti dell'Università di cui al successivo comma 5. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
4. Possono essere componenti del Consiglio Direttivo solo i soci del CUS BERGAMO, eletti dall'Assemblea, salvo quanto stabilito al successivo comma 5.
5. Una percentuale di rappresentanti del personale docente e non docente non superiore al 20% dei componenti del Consiglio Direttivo, come determinato dall'Assemblea ai sensi del precedente comma 3, è nominata dal Rettore dell'Università con proprio decreto.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno quattro volte l'anno dal Presidente del CUS BERGAMO, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, ovvero ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a tutti i componenti almeno 3 giorni prima della data stabilita o, nei casi di urgenza, nella stessa giornata.
7. Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri eletti e delibera a maggioranza di detti membri presenti.
8. Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito processo verbale.
9. Il Consiglio Direttivo decade:
  - a) a seguito di cessazione dalla carica del Presidente del CUS BERGAMO, per qualunque motivo;
  - b) a seguito di dimissioni contestuali, decadenza o venir meno della carica di Consigliere, per qualsiasi altra causa, della metà più uno dei suoi componenti eletti.

#### **Articolo 17 - Il Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri, soci e non soci, di cui almeno uno iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori, eletti dall'Assemblea.
2. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.
4. Ove necessario, i membri del Collegio venuti meno sono eletti nel corso della prima Assemblea utile e restano in carica fino alla fine del quadriennio
5. I compiti, le funzioni, le prerogative ed il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono quelli attribuiti al Collegio Sindacale dalle disposizioni del Codice Civile, in quanto applicabili.

## **TITOLO V - Patrimonio e Mezzi**

### **Articolo 18 - Patrimonio**

1. Il patrimonio del CUS BERGAMO è costituito dai beni mobili di cui l'Associazione sia proprietaria o di cui abbia la disponibilità a qualsiasi titolo e dai beni immobili di cui sia proprietaria.

### **Articolo 19 - Mezzi finanziari**

1. Per il conseguimento delle finalità istituzionali il CUS BERGAMO si avvale dei seguenti mezzi:
  - a) contributi annuali versati dai soci a norma del presente statuto;
  - b) contributi previsti da leggi dello Stato e/o delle Regioni e/o Province Autonome, o concessi da altri Enti o da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, dalle Federazioni Sportive per i rispettivi sport, nonché i proventi comunque derivanti al CUS BERGAMO dall'esercizio delle sue attività;
  - c) le donazioni, i legati e i lasciti, i rimborsi e i proventi comunque conseguiti dalle attività;
  - d) ogni altro tipo di entrata.

2. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in c/c presso uno o più Istituti di Credito scelti dal Consiglio Direttivo, intestati a nome del CUS BERGAMO. . Le reversali ed i mandati necessari per i prelievi e le erogazioni sono firmati dal Presidente o, in caso di necessità, dal Vicepresidente Vicario.

### **Articolo 20 - Bilancio e Conto Consuntivo**

1. L'esercizio finanziario del CUS BERGAMO comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Per la gestione del CUS BERGAMO è compilato un apposito Bilancio di Previsione annuale corrispondente alla durata dell'esercizio finanziario ed articolato per fonti di entrata e destinazioni di spesa.
3. Il Bilancio Consuntivo annuale, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico articolato in fonti di entrata (ricavi) e destinazioni di spesa (costi) e dalla Nota Integrativa (Relazione Finanziaria) viene integrato dalla Relazione Tecnico-Morale del Presidente e della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; il Bilancio è annualmente sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
4. Almeno un mese prima dell'inizio di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo approva il relativo Bilancio di Previsione.
5. Nel caso di Avanzo/Disavanzo di Gestione, il Consiglio Direttivo dovrà indicare per l'approvazione dell'Assemblea le modalità di utilizzo dell'Avanzo, che dovrà essere destinato a favore delle attività istituzionali, o le disponibilità finanziarie destinate alla copertura del Disavanzo negli esercizi futuri.

## **TITOLO VI - Disposizioni finali**

### **Articolo 21 - Scioglimento del CUS BERGAMO**

1. Lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione del CUS BERGAMO sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria dei soci, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori con l'attribuzione dei poteri.

2. Il patrimonio residuo alla fine della liquidazione sarà proporzionalmente devoluto: a fini sportivi, ai sensi dell'art. 90, comma 18, della Legge 289/2002; a fini di utilità sociale in applicazione della Legge 383/2000.
3. Per lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione del CUS BERGAMO l'Assemblea Straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno 4/5 dei soci.

### **Articolo 22 - Controversie**

1. Le Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il CUS BERGAMO e la Federazione, il CUS BERGAMO ed altri CUS, il CUS BERGAMO ed i suoi associati, ovvero tra gli associati del CUS BERGAMO a qualsiasi titolo, purché inerenti il rapporto federativo-associativo, ivi comprese le controversie relative all'interpretazione ed applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti federali, nonché le controversie di natura patrimoniale, dovranno essere deferite ad un Collegio Arbitrale composto da 3 membri: i primi due designati, uno per parte, da ciascun interessato ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 810 comma 2 c.p.c..
2. Qualora una delle parti non provveda alla designazione del proprio arbitro, l'altra, decorso inutilmente il termine di 20 giorni dalla notificazione dell'invito, potrà chiedere la nomina al Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 810 comma 1 c.p.c..
3. Il Collegio stabilirà la sua sede e deciderà, in via rituale, secondo diritto.
4. La domanda arbitrale sarà procedibile solo dopo che sia stato esperito il tentativo di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri del CUSI.
5. Per le controversie in cui sia parte anche la Federazione si fa espresso rinvio a quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto del CUSI.

### **Articolo 23 - Normativa applicabile**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice

civile e delle leggi speciali in materia per la disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche e per il riconoscimento della personalità giuridica.

#### **Articolo 24 - Norma transitoria**

1. Il presente statuto viene trasmesso immediatamente, dopo l'approvazione, al CUSI a cura del Presidente del CUS BERGAMO, ai sensi degli artt. 41 comma 2 e 25 comma 2, lett. i) dello Statuto del CUSI, per la verifica di conformità ai principi informatori dello Statuto del CUSI.
2. Coloro che sono, all'atto dell'approvazione del presente statuto già soci del CUSI acquisiscono automaticamente presso il CUS BERGAMO la qualità di soci effettivi o anziani secondo il presente statuto. A tal fine, il CUS BERGAMO procederà alla ricognizione dei soci attuali, per l'individuazione della compagine associativa.

#### **Articolo 25 - Norme integrative ed interpretative**

1. L'esclusione del socio prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, può essere deliberata in presenza di gravi motivi, conseguentemente al mancato rispetto delle norme statutarie e delle norme stabilite dal CONI, dalle Federazioni Sportive e dal CUSI.
2. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri previsti dall'art. 16, commi 1 e 2, ad esclusione di quelli riservati per statuto all'Assemblea dei soci.
3. I Regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo entrano in vigore dalla data della delibera e devono essere ratificati dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.